

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile  
Ordinanza 8 maggio 2017, n. 11172

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. PICARONI Elisa - Consigliere

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3339/2016 proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/11/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2017 dal  
Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente avvocato (OMISSIS) propone ricorso, articolato in tre motivi, avverso il decreto reso in data 10 novembre 2015 dalla Corte d'Appello di Napoli, col quale veniva rigettato il reclamo dallo stesso avvocato (OMISSIS) contro il decreto pronunciato il 12 giugno 2015 dal Tribunale di Napoli.

Il (OMISSIS), premesso di essere condomino del (OMISSIS), aveva richiesto con ricorso ex articolo 1129 c.c., la revoca dell'amministratore della comunione (OMISSIS) per gravi irregolarità gestorie.

Sia il Tribunale di Napoli che la Corte d'Appello, adita in sede di reclamo, hanno negato l'applicabilità dello strumento della revoca giudiziale ex articolo 1129 c.c., avendosi riguardo, nella specie, soltanto alla comunione di un viale.

L'avvocato (OMISSIS) propone un primo motivo di ricorso per nullità del provvedimento impugnato ex articolo 132 c.p.c., comma 2 e articolo 118 disp. att. c.p.c., trascrivendo il

contenuto del decreto della Corte di Napoli ed osservando che quella della Corte territoriale "non e' la motivazione di un provvedimento giurisdizionale".

Il secondo motivo di ricorso deduce l'omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e articolo 111 Cost., comma 7, per violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., assumendosi che la Corte d'Appello "non ha mai letto il regolamento del viale".

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli da 1100 a 1116 e da 1117 a 1139 c.c., ed in particolare degli articoli 1104, 1105, 1106, 1111, 1117, 1117-bis, 1118, 1119, 1123, 1129, 1130, 1136 c.c. e cio' per sostenere l'applicabilita' al caso in esame della disciplina in tema di condominio.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso proposto potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita' nelle forme di cui all'articolo 380 bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Le parti hanno presentato memorie ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2.

In ordine alle considerazioni contenute nella memoria del ricorrente, va ribadito come l'articolo 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1-bis (conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016), non prevede che la "proposta" del relatore di trattazione camerale possa e debba essere motivata, potendo essa contenere sommarie o schematiche indicazioni, ritenute dal presidente meritevoli di segnalazione alle parti, al momento della trasmissione del decreto di fissazione della camera di consiglio, al fine di una spontanea e non doverosa agevolazione nell'individuazione dei temi della discussione, senza che possa riconoscersi un loro corrispondente diritto (cosi' gia' Cass. Sez. 6-3, 22/02/2017, n. 4541).

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, e' poi inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 Cost., contro il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, previsto dall'articolo 1129 c.c. e articolo 64 disp. att. c.c., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso e', invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 2986 del 27/02/2012; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 14524 del 01/07/2011; Cass. Sez. U., Sentenza n. 20957 del 29/10/2004).

Sono dunque inammissibili le censure che il ricorrente (OMISSIS) rivolge al decreto impugnato (stante la carenza di attitudine al giudicato dello stesso), sotto forma di vizi in iudicando o in procedendo, ancorche' qui diretti a sindacare la questione pregiudiziale di ammissibilita' dello stesso procedimento ex articolo 1129 c.c., comma 11, legata alla configurabilita', nella situazione per cui e' causa, di un condominio negli edifici, piuttosto che di una mera comunione ordinaria, questione, peraltro, da risolvere in un giudizio di cognizione che veda quali legittimi contraddittori i comproprietari del bene.

Il ricorso va percio' dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.